

Napoli, 3 gennaio 2024

OGGETTO: PARERE

I. RICHIESTA DI PARERE.

II. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Prima di affrontare nel merito il quesito, che si anticipa sin da subito apparire di soluzione abbastanza agevole, è opportuna una breve premessa di inquadramento circa la normativa di riferimento.

In particolare, le norme che regolano, tra le altre cose, la composizione tanto degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (di seguito, per chiarezza espositiva, solo “FNOB”) quanto degli Ordini territoriali sono contenute nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 223, *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”* così come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*.

Orbene, la disciplina soprarichiamata, per quanto d’interesse, non sancisce alcuna causa di incompatibilità in ordine alle cariche elettive in seno alla FNOB e/o agli ordini territoriali.

III. LA RESTRIZIONE AL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO.

Per pacifica giurisprudenza, le restrizioni al diritto di elettorato passivo sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità e che, in base ad una valutazione sì discrezionale, ma ragionevole, sovrasta il diritto a ricoprire cariche elettive e impieghi pubblici.

Emerge, da quanto detto, il portato garantista della riserva di legge la quale va a definire i confini della discrezionalità legislativa: se l'eleggibilità non può essere compromessa dalla discrezionalità dell'amministrazione, le cause ostative all'assunzione di una carica elettiva devono essere determinate in maniera tassativa per evitare dubbi e incertezze che rischierebbero di pregiudicare l'applicazione dell'art.51 Cost., contenendosi entro i limiti di quanto è necessario per le esigenze di interesse pubblico cui sono preordinate

Invero, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nell'alveo delle cariche elettive, sono tipiche e, dunque, devono essere espressamente previste da una norma.

Pertanto, solo quando il legislatore lo preveda espressamente, l'eletto dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di evitare di non svolgere correttamente i compiti connessi al suo ufficio, trovandosi in una situazione di conflitto di interessi.

Allo stato, le norme che regolano la composizione e/o funzionamento degli organi della FNOB e degli Ordini territoriali non prevedono alcuna causa tipica di incompatibilità

Purtuttavia, le cause di incompatibilità e conflitto di interessi che possano intervenire nell'espletamento di un mandato elettivo, dunque riferibili a ipotesi limitate e circoscritte, con i conseguenti obblighi di astensione imposti *ex lege*, andrebbero riferite non solo al consigliere con cd. "doppia carica", ma anche ai consiglieri che, a vario titolo, possano trovarsi in una situazione di conflitto di interesse; e ciò soprattutto, allorquando, lesiva del principio della *par condicio* funzionale ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione.

IV. CONCLUSIONI.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, ritengo di poter ragionevolmente concludere nel senso che non sussista alcuna incompatibilità tra la carica di Consigliere del Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Biologi e quella di Consigliere "con mandato" del Consiglio Direttivo di un Ordine Territoriale

Cordiali saluti.

Avv. Luca Rubinacci

firmato digitalmente

LUCA RUBINACCI Firmato digitalmente da LUCA
RUBINACCI
Data: 2024.01.03 10:54:32 +01'00'